Direzione Generale - Uffici Amministrativi: 030 / 920271 - Fax 030 / 9220306 E-mail: istitutobregoli@istitutobregoli.it
Sito WEB: www.istitutobregoli.it

LA CLASS ACTION

Dal 1° gennaio 2010 i consumatori hanno a disposizione uno strumento per far valere in giudizio i propri diritti: l'azione di classe, meglio conosciuta come class action, che è regolata dall'articolo 140-bis del Codice del Consumo. Ogni volta che i diritti di una pluralità di consumatori/utenti sono stati lesi in modo identico dal comportamento di una impresa, i consumatori possono ora intraprendere la strada dell'azione collettiva, eventualmente dando il mandato ad un'associazione di tutela dei consumatori; un unico procedimento che impegna un unico tribunale, invece che tante azioni individuali separate, davanti a tanti giudici diversi.
L'azione può essere promossa soltanto contro illeciti commessi successivamente al 15 agosto 2009.

Sono azionabili in giudizio con tale strumento:

a) quei diritti contrattuali, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati mediante moduli o formulari predisposti, che sono propri di una pluralità di consumatori e utenti i quali si trovano nei confronti di una stessa impresa in una situazione identica.
b) I diritti identici spettano ai consumatori finali di un determinato prodotto nei confronti del relativo produttore.
c) I diritti identici al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali.

I singoli comsumatori sono pertanto tutti componenti di una classe, di una pluralità di consumatori che si trovano nella stessa posizione nei confronti della stessa impresa che intendono far valere un diritto identico.

Il giudice competente è generalmente il Tribunale del capoluogo della Regione ove ha sede, salvo alcune eccezioni, che non riguardano la Lombardia.
Il procedimento dev0'essere iniziato da un componente della classe (ovvero dal singolo consumatore) che può a tal fine anche dare mandato aad un'associazione di tutela dei consumatori o ad un comitato di cui egli fa parte.

Le sentenza emessa ha efficacia e vincola non solo le parti in senso stretto, il proponente e l'impresa, ma fa stato anche nei confronti degli aderenti.

Riferimento normativo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
Art. 1, c. 2, D.lgs. n. 198/2009	Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio	Tempestivo

Riferimento normativo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
Art. 4, c. 2, D.lgs. 198/2009	Sentenza di definizione del giudizio	Tempestivo

Riferimento normativo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
Art. 4, c. 6, D.lgs. 198/2009	Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Tempestivo

Anno	Azioni
2016	Nessuna
2017	Nessuna
2018	Nessuna
2019	Nessuna
2020	Nessuna
2021	Nessuna
2022	Nessuna
2023	Nessuna
2024	Nessuna

Pezzaze, 19/05/2025

